

R.G. 2678/2017

Sent. n. 3304/17
R.G. n. 2678/17
Rep. n. 6989/17**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE****Decreto di omologa****ACCORDO EX ART.9 L.3/2012**

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il 15.2.2017 da Robbiano Antonio, nato a Palermo il 25.2.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Di Rosa, per procura in calce al ricorso;

visto il provvedimento del 30.3.2017 con quale è stata fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012

rilevato che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art.1 del R.D. 16.3.1942 n.267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dalla d.ssa Claudia Scuderi, nominata dal Giudice designato, in assenza di Organismo di composizione della crisi, dalla quale emerge che:

è stato manifestato il consenso (espreso o tacito) dell'84,81% degli aventi diritto al voto;

l'unico creditore dissenziente, Compass Banca S.p.A. (creditore pignorizio per il quinto dello stipendio, che rappresenta il 15,19% dei crediti), ha eccepito l'assenza del requisito della meritevolezza e la definitività dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito del pignoramento presso terzi;

premesso che l'oggetto proprio del giudizio di omologazione va individuato nell'accertamento dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali la legge subordina l'omologazione, vale a dire: - il raggiungimento della percentuale del 60%; - la fattibilità del piano; - l'idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti fiscali di cui all'art. 7, co. 1; - che non siano stati disposti atti in frode ai creditori da parte del debitore;

che le contestazioni possono riguardare la fattibilità del piano, la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nella proposta, il calcolo delle adesioni, la quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, la carenza di legittimazione al voto del creditore, l'esclusione di alcuni crediti per irritualità della manifestazione del consenso;

osservato, con riguardo ai rilievi della Compass Banca S.p.A., che:

nell'accordo da sovraindebitamento non è previsto alcun sindacato di meritevolezza. Inoltre, il giudizio sulla convenienza economica è rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è, infine, previsto alcun sindacato, come nel piano del consumatore, sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

"nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore, l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente; l'assegnazione del credito, infatti, essendo disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante; dunque, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide col predetto provvedimento, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato" (Cass. N.25946/2007).

Pertanto, poiché alla data di presentazione della proposta di accordo non era stato estinto il debito verso la Compass (nonostante si fosse esaurita la procedura esecutiva), non può che ritenersi creditrice del proponente, trattandosi di "debitore anteriore";

dato atto che il Professionista ha aggiornato la situazione debitoria del proponente, tenendo conto degli ulteriori pagamenti effettuati in favore della Compass Banca S.p.A.;

che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (al 30.6.2017) di €90.348,32, di cui €57.183,14 imputabili al Robbiano e la restante parte al coniuge Silvana Santoro, nei confronti dei seguenti creditori:

Creditore	Causa	Natura
Professionista	compensi procedura	prededucibile
Riscossione Sicilia		privilegiato
Agos Ducato	prestito personale	chirografario
Agos Ducato	carta revolving	chirografario
Compass Banca	prestito personale	chirografario
Findomestic Banca	carta revolving	Chirografario
Diners Club Italia	carta di credito	Chirografario
Banca Carige	conto corrente	Chirografario

considerato che la proposta prevede il soddisfacimento dei crediti secondo le seguenti modalità:

- pagamento totale dei compensi della procedura e del credito nei confronti di Riscossione Sicilia
- pagamento parziale al 55,42% della quota capitale residua del debito chirografario, dilazionato in 7 anni con rate mensili di €390,00:

Creditori	Debito residuo al 30.6.2017	Percentuale offerta	Quota Robbiano	Rate da 1 a 6	Rata 7	Rate da 8 a 84	Importo complessivo da corrispondere
Compensi procedura	2.340,00	100%	2.340,00	390,00			2.340,00
Riscossione Sicilia	112,70	100%	61,28		61,28		61,28
Agos Ducato	64.297,16	55,42%	32.148,58		192,91	228,87	17.815,93
Agos Ducato	9.883,20	55,42%	9.883,20		59,30	70,36	5.477,02
Compass Banca	7.074,38	55,42%	7.074,38		42,45	50,36	3.920,44
Findomestic	2.560,67	55,42%	2.560,67		15,37	18,23	1.419,06
Diners Club	2.149,85	55,42%	2.149,85		12,90	15,31	1.191,39
Banca Carige	1.930,36	55,42%	965,18		5,79	6,87	534,88
totale	90.348,32		57.183,14	390,00	390,00	390,00	32.760,00

considerato che la proposta prevede una rata mensile proporzionata alla capacità reddituale del debitore (stipendio netto di circa €1.471,06, con esclusione della tredicesima), da cui discende una ragionevole prospettiva di adempimento; che il professionista incaricato ha espresso un giudizio positivo sulla **fattibilità** e sostenibilità del piano, in considerazione della compatibilità dei pagamenti rateali con i bisogni della famiglia (pari ad €1.664,19, con previsione di spesa mensile – che tiene conto di quelle annuali frazionate – di €1.900,00), a fronte del reddito di €1.471,06 (cui aggiungere quello della moglie Silvana Santoro, pari ad €1.366,11, con un TFR maturato di €15.321,25) e tenuto conto che il Robbiano ha posto, a garanzia del corretto adempimento dei superiori obblighi, il proprio TFR, attualmente pari ad €11.244,53 (destinato ad aumentare sino alla data di pignoramento);

che anche il coniuge del proponente ha fatto ricorso alla procedura di cui alla L.3/2012, offrendo, per il pagamento dei creditori, la somma mensile di €360,00; che, pertanto, il reddito disponibile che residuerebbe al pagamento della rata complessiva di €750,00 ammonta a circa €900,00 mensili;

rilevato che sono stati depositati tutti i documenti elencati dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore; degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dalla attestazione sulla fattibilità del piano; certificato stato di famiglia; documentazione relativa alle spese mensili ed annuali;

che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

che non si è tenuto conto dei crediti non documentati;

rilevato che il compenso dell'esperto incaricato è stato determinato in €2.340,00, oltre IVA e CP, da pagare in 6 rate mensili da €390,00 oltre IVA e CP dalla data di omologazione del piano, con conseguenziale postergazione dell'impegno finanziario mensile assunto nei confronti dei creditori ad avvenuta estinzione del detto debito;

ritenuto, conclusivamente, che l'accordo proposto da Robbiano Antonio può essere omologato e che la d.ssa Claudia Scuderi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso.



P.Q.M.

omologa l'accordo da sovraindebitamento predisposto da Robbiano Antonio il 15.2.2017;

dispone

che il debitore effettui i pagamenti, nella misura indicata, entro il giorno 2 di ogni mese, mediante bonifici bancari in favore dei creditori ammessi, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici al Professionista entro il successivo giorno 5; che la violazione dei suindicati termini venga comunicata al Giudice ove si verifichi per due volte, anche non consecutive; che il debitore ha facoltà di pagare anticipatamente più rate (riferite a singoli creditori), che ricadano nel medesimo anno solare;

dispone

l'inefficacia, rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta dell'accordo, dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano medesimo;

dispone

che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato, al fine di procedere alla revoca dei provvedimenti inibitori;

ordina

la pubblicità del presente accordo, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

attribuisce

al Professionista, d.ssa Claudia Scuderi, gli obblighi e i poteri di cui all'art.13 L.3/2012;

inibisce

Robbiano Antonio alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

il datore di lavoro – Serra Sebastiano, titolare della REAM di Serra Seba-



stiano, con sede in via Autonomina Siciliana n.142 P.I. 02557320823 – a da-
re corso a cessioni del quinto ovvero a delegazioni di pagamento sullo stipendio
di Robbiano Antonio a decorrere dal 1 luglio 2017 e ad a concedere anticipazioni
sul TFR;

inibisce

la prosecuzione delle procedure esecutive in danno di Robbiano Antonio per
l'intera durata del piano.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Palermo, 19 giugno 2017

Il giudice
Raffaella Vacca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

22/6/17

IL CANCELLIERE

Dott. Salvatore Ingrassia